

## REGOLAMENTO (CE) N. 335/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1994

relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria<sup>(5)</sup>, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993; che detto accordo prevede la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro determinati limiti quantitativi;

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania<sup>(6)</sup>, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, è entrato in vigore il 1° maggio 1993; che detto accordo prevede la riduzione dei prelievi all'importazione per taluni prodotti del settore cerealicolo; che tale riduzione si applica in modo progressivo ed entro determinati limiti quantitativi;

considerando che le misure adottate per l'applicazione degli accordi interinali e previste dal presente regola-

mento devono prendere effetto il 1° gennaio 1994; che dette misure devono tuttavia essere limitate, in un primo tempo, ai primi due trimestri del 1994 in modo da poter tener conto dei protocolli aggiuntivi agli accordi interinali conclusi tra la Comunità e i due succitati paesi e in attesa che vengano chiariti alcuni altri elementi riguardanti le precise scadenze di attuazione delle concessioni comunitarie;

considerando che occorre accertarsi che i prodotti di cui trattasi siano «prodotti originari», subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione del certificato EUR. 1 di cui al protocollo n. 4, rilasciato dai paesi esportatori;

considerando che è opportuno prevedere che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei prodotti di cui trattasi vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; che, qualora si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori possano ritirare le loro domande;

considerando che è d'uopo prescrivere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93<sup>(8)</sup>;

considerando che, per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data del rilascio alla fine del terzo mese successivo a tale data;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3579/93<sup>(10)</sup>, è fissata a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.<sup>(2)</sup> GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(5)</sup> GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.<sup>(6)</sup> GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.<sup>(7)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.<sup>(9)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.<sup>(10)</sup> GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 15.